



Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 IN DATA 25/06/2026

OGGETTO:

ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ART. 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA L. N. 199/2025 E ART. 10-QUINQUIES DEL D.L. N. 38/2026 CONVERTITO IN L. N. 88/2026.

L'anno duemilaventisei addì venticinque del mese di giugno alle ore ventuno e minuti cinque ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento comunale, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si sono riuniti in seduta i Consiglieri Comunali

All'Appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente
1. MARTA GIANLUCA - Sindaco	Sì
2. PICCO CARLA - Presidente	Sì
3. ROGORA MASSIMO - Consigliere	Sì
4. BERRETTI FEDERICA - Assessore	Sì
5. DE BERNARDI SILVANO - Assessore	Sì
6. PARIANI RAFFAELLA - Consigliere	Sì
7. VACIRCA ANDREA - Consigliere	Sì
8. COLOMBO ROMINA - Consigliere	Sì
9. GRASSI ELEONORA - Consigliere	Sì
10. CIMMINO GILBERTO - Consigliere	Sì
11. BERLANDA FEDERICA - Consigliere	Sì
12. CERIOTTI MARIO - Consigliere	Sì
13. TAVELLA ROCCO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Cesare Bottelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Carla Picco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

E' presente l'Assessore Esterno Dott. Fabio Alfano,

C.C. N. 9 DEL 25/06/2026

ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ART. 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA L. N. 199/2025 E ART. 10-QUINQUIES DEL D.L. N. 38/2026 CONVERTITO IN L. N. 88/2026.

Il Presidente del Consiglio Comunale Carla Picco,

Premesso che:

- l'articolo 10-*quinquies* del D.L. n. 38/2026, introdotto dalla legge di conversione n. 88/2026, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della L. n. 199/2025, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies* del D.L. n. 38/2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate";

Considerato che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle Entrate- Riscossione- Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'articolo 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.lgs. n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, L. n. 689/1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, L. n. 199/2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con

scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato D.L. n. 38/2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, della L. n. 199/2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenze per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

Considerato inoltre che:

- l'articolo 10-*quinquies* del D.L. n. 38/2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi della comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito interne istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998, all'articolo 14, comma 8, del D.lgs. n. 23/2011 e all'articolo 1, comma 767, della L. n. 160/2019”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, L. n. 199/2025, dispone a che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dall'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun Ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

Considerato altresì che:

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione (estrazione del 6 giugno 2026) risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad € 1.707.914,53, così come di seguito indicato
 - Imposta (quota capitale/sanzione base) € 1.465.870,82
 - Interessi € 159.421,71
 - Sanzioni € 78.785,26
 - Variazioni di carico € 2.481,69
 - Altro € 1.355,05
- dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta che l'ultimo carico affidato è riferito a ruoli dell'anno 2016;

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti vetusti e di difficile riscossione, accelera le regolarizzazioni di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso ed esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al D.lgs. n. 110/2024, art. 7, comma 2;
- nel bilancio comunale non risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione, essendo stati oggetto di stralcio dal bilancio e, conseguentemente, la presente rottamazione non produce effetti negativi sugli equilibri di bilancio;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate;

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies* del D.L. n. 38/2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025, denominata "rottamazione *quinquies*", così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;

Visto l'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, prot. n. 8601 del 18/06/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D.lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione C.C. n. 40 del 29/12/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – DUP 2026/2028 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/12/2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e s.m.i.;

Vista la deliberazione G.C. n. 2 del 15/01/2026 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 – art. 169 D.Lgs 267/2000" e s.m.i.;

Visto il verbale di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 27 del 13/04/2026 ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO 2026/2028)" e la successiva integrazione sezione 2.2 Performance e sezione 3.3 Programmazione fabbisogno di personale 2026/2028, approvato con deliberazione n. 34 in data 30/04/2026;

Visto il verbale di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 27/04/2026 ad oggetto: "Approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2025";

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione – Legge 190/2012 e quanto disposto dal recepito DPR 62/2013;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Programmazione sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera ed i pareri favorevoli espressi dai rispettivi responsabili di servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che l'argomento è stato discusso nella seduta della conferenza dei capigruppo del 18/06/2026;

Preso atto degli interventi come da relata di discussione;

Votanti n. 13; favorevoli n. 13; astenuti n. 0; contrari n. 0, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies* del D.L. n. 38/2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025, denominata "rottamazione *quinquies*" così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;
2. di dare atto che sulla base dei dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione (estrazione del 6 giugno 2026) risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad € 1.707.914,53, così come di seguito indicato:
 - Imposta (quota capitale/sanzione base) € 1.465.870,82
 - Interessi € 159.421,71
 - Sanzioni € 78.785,26
 - Variazioni di carico € 2.481,69
 - Altro € 1.355,05
3. di dare atto che in base ai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione risulta che l'ultimo carico affidato è riferito a ruoli dell'anno 2016;
4. di dare atto che nel bilancio comunale non risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, essendo stati oggetto di stralcio dal bilancio e, conseguentemente, la presente rottamazione non produce effetti negativi sugli equilibri di bilancio;
5. di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, prot. n. 8601 del 18/06/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**),
6. di inviare copia del presente atto all'Agenzia delle Entrate- Riscossione entro il 30 giugno 2026;
7. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
8. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

In considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente delle Entrate-Riscossione e per la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
Picco Carla

Il Segretario Comunale
Bottelli Cesare

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i

ESECUTIVITA'

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)



Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

Proposta Consiglio Comunale N.9 del 08/06/2026

Oggetto:

ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ART. 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA L. N. 199/2025 E ART. 10-QUINQUIES DEL D.L. N. 38/2026 CONVERTITO IN L. N. 88/2026.

Sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174 s.m.i

SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Li, 09/06/2026

Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmente
CORRENTE Andrea



Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

Proposta Consiglio Comunale N.9 del 08/06/2026

Oggetto:

ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ART. 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA L. N. 199/2025 E ART. 10-QUINQUIES DEL D.L. N. 38/2026 CONVERTITO IN L. N. 88/2026.

Sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174 s.m.i

SI ESPRIME PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

Li, 09/06/2026

Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmente
CORRENTE Andrea

Spett.le
COMUNE DI MAGNAGO

Alla c.a. del SINDACO

VERBALE N. 55 del 15 di Giugno 2026

OGGETTO: Parere del Revisore Unico sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 08/06/2026 avente ad oggetto: “Adesione alla rottamazione *quinquies*- Art. 1, commi da 82 a 101, della L. n. 199/2025 e art. 10-*quinquies* del D.L. n. 38/2026 convertito in L. n. 88/2026”.

IL REVISORE UNICO, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 05/09/2024;

- Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;
- Vista la proposta di deliberazione C.C. n. 9 del 08/06/2026, unitamente agli allegati contenenti:
 - il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Programmazione;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- deliberazione C.C. n. 40 del 29/12/2025 relativa all'approvazione del DUP 2026/2028;
- deliberazione C.C. n. 41 del 29/12/2025 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028;
- deliberazione G.C. n. 2 del 15/01/2026 relativa all'approvazione del PEG 2026/2028;
- deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 27/04/2026 relativa all'approvazione del Rendiconto di gestione 2025;

Preso atto che:

- la proposta prevede l'adesione dell'Ente alla definizione agevolata (ai sensi dell'articolo 10-*quinquies* del D.L. n. 38/2026) dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- dalle verifiche effettuate dagli uffici comunali risulta un ammontare complessivo dei carichi (gli ultimi ruoli affidati all'Agenzia delle Entrate- Riscossione sono relativi all'anno 2016) iscritti pari ad euro 1.707.914,53, di cui euro 1.465.870,82 a titolo di imposta, euro 159.421,71 per interessi, euro 78.785,26 per sanzioni, euro 2.481,69 per variazioni di carico ed euro 1.355,05 per altre partite;
- la proposta evidenzia che nel bilancio comunale non risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'Agente della riscossione, essendo gli stessi già stati oggetto di stralcio, e che gli eventuali incassi derivanti dalla definizione agevolata costituiranno maggiori entrate per l'Ente;
- conseguentemente l'adesione alla definizione agevolata non determina effetti negativi sugli equilibri di bilancio e gli eventuali incassi costituiranno maggiori entrate per l'Ente;

Considerato che:

- l'adesione alla definizione agevolata costituisce una facoltà attribuita all'Ente dalla normativa vigente;
- la misura è finalizzata a favorire il recupero di crediti risalenti e di difficile esazione, riducendo contestualmente il contenzioso e gli oneri gestionali connessi alle attività di riscossione;
- sulla base delle informazioni riportate nella proposta, non emergono effetti peggiorativi sugli equilibri finanziari dell'Ente né sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Verificato che la proposta appare coerente con il quadro normativo richiamato e con la situazione contabile rappresentata dagli uffici competenti;

Il Revisore Unico prende altresì atto che:

- i crediti oggetto della definizione agevolata non risultano iscritti tra i residui attivi dell'Ente, essendo stati già oggetto di stralcio contabile secondo quanto attestato dagli uffici competenti;
- conseguentemente, l'adesione alla definizione agevolata non comporta effetti negativi sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), sul risultato di amministrazione né sugli equilibri di bilancio dell'Ente;

- i carichi oggetto della definizione riguardano posizioni creditorie risalenti nel tempo, per un importo complessivo pari ad euro 1.707.914,53, il cui ultimo affidamento all'Agente della riscossione risulta riferito all'anno 2016, circostanza che ne evidenzia l'elevato grado di difficoltà nella riscossione ordinaria;
- l'adesione alla procedura di definizione agevolata appare pertanto coerente con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in quanto finalizzata a favorire il recupero, anche parziale, di entrate che diversamente presenterebbero limitate probabilità di realizzo.

Il Revisore Unico raccomanda agli uffici competenti di monitorare gli effetti della definizione agevolata e di fornire adeguata evidenza, in sede di salvaguardia degli equilibri e di rendiconto della gestione, degli eventuali incassi derivanti dall'adesione dei contribuenti alla procedura, nonché degli effetti patrimoniali conseguenti ai discarichi che saranno comunicati dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000 il Revisore Unico, preso atto dei pareri favorevoli rilasciati dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Programmazione,

esprime parere favorevole

all'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 08/06/2026 avente ad oggetto: "Adesione alla rottamazione *quinquies*- Art. 1, commi da 82 a 101, della L. n. 199/2025 e art. 10-*quinquies* del D.L. n. 38/2026 convertito in L. n. 88/2026" ritenendo che la stessa non determini effetti negativi sugli equilibri finanziari dell'Ente e possa favorire il recupero di entrate altrimenti di difficile esazione.

Si richiama l'attenzione dell'Ente sul rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 10-*quinquies*, comma 2, del D.L. n. 38/2026, con particolare riferimento alla pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale e alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro i termini di legge.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Fabrizio Prati

